

STATUTO MODIFICATO IL 12-02-2014

GRUPPO PODISTICO AVIS FORLI' - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto della Società Sportiva “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PODISTICO AVIS FORLI' -”

Art. 1 ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 02.01.1995 si è costituito in Forlì, con sede in Via Giacomo della Torre n. 1, la Società Sportiva “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PODISTICO AVIS FORLI' ”.

Art. 2 SCOPI

La “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico AVIS Forlì” non ha scopo di lucro e si richiama alla solidarietà ed al volontariato che sono i principi costitutivi dell' AVIS.

La società si propone di propagandare, sviluppare e praticare l' attività podistica amatoriale e giovanile, compreso lo svolgimento di attività didattica.

Art. 3 DIVISA SOCIALE

I colori sociali sono il bianco, l'azzurro ed il rosso. Sulle divise sociali sono apposte solo scritte riferite all' AVIS.

Art. 4 AFFILIZIONE

La “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico AVIS Forlì” è affiliata alla FIDAL, della quale accetta Statuto, regolamenti e disposizioni.

Accetta anche di conformarsi alle norme del CONI.

Art. 5 SOCI

Possono fare parte della società tutti i donatori e soci collaboratori o affiliati AVIS che annualmente ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci Podisti hanno il dovere di diffondere il buon nome del gruppo, partecipare attivamente alla vita associativa ed osservare le norme statutarie e regolamentari. I soci hanno il diritto di godere dei benefici che il Consiglio Direttivo stabilisce nei limiti delle possibilità economiche. Gli iscritti cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione e di non pagamento delle quote associative. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette atti disonorevoli o costituisce ostacolo al buon andamento del gruppo.

Art. 7 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti e associazioni, da elargizioni di privati e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative. Le quote sociali vengono stabilite dalle assemblee generali dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. E' vietata la distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta, dei proventi delle attività.

Art. 8 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale,
- b) il Consiglio Direttivo (composto da almeno 7 elementi).

Art. 10 ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione è fatta con avviso personale. Tutti i soci hanno il diritto di voto, purché in regola col pagamento dei contributi associativi. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, dopo 30 minuti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere sono ritenute valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il febbraio successivo di ogni anno di esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, per l'elezione biennale dei componenti il Consiglio Direttivo, per la verifica dell'attività svolta e la programmazione delle iniziative per il nuovo anno sociale. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o allorché ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta. L'assemblea delibera su tutte le proposte messe all'ordine del giorno. In particolare entrano nelle competenze dell'Assemblea straordinaria: l'approvazione di modifiche dello Statuto, l'assunzione del regolamento interno e le delibere su tutte le questioni di rilievo per la vita ed il funzionamento del Gruppo Podistico.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto come minimo da sette membri; il numero preciso è fissato dal Consiglio Direttivo uscente alla chiusura di ogni esercizio. I consiglieri eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le votazioni in assemblea avvengono per voto segreto indicando un numero di preferenze fissate dal Consiglio Direttivo alla chiusura di ogni esercizio, con un minimo di tre. Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei soci, sulle sanzioni disciplinari e sulle radiazioni, redige i bilanci consuntivo e preventivo, il regolamento ed il calendario delle attività, convoca le assemblee, provvede al tesseramento e cura l'ordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni è necessari ala presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni vengono svolte per convocazione del Presidente, che può anche essere verbale, e su richiesta anche di un solo consigliere.

ART. 14 INCARICHI SOCIALI

Il Presidente rappresenta la società e presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente assume pienamente le funzioni del Presidente in sua assenza, a sua volta se assente viene sostituito dal Segretario. Il Segretario dà esecuzione alle delibere degli organi, attende alla corrispondenza, cura il tesseramento. Il Cassiere cura l'amministrazione, pagando le spese, riscuotendo le entrate e tenendo i libri contabili.

Art. 15 DURATA E SCIoglimento

La durata del Gruppo Podistico è illimitata. L' eventuale scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci col voto favorevole di almeno 4/5 degli iscritti. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.